

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

(Pubblicato nella G.U. n. 100 del 02/05/2006 s.o. n.107)

[in vigore dal 01/07/2006]

[coordinato con le modifiche apportate da:

- Decreto-Legge 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. *"Decreto Bersani"*), in G.U. n. 153 del 04/07/06 (Rettifica G.U. n. 159 del 11/07/06), in vigore dal 04/07/06, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, in G.U. n. 186 del 11/08/06 s.o. n. 183, modifiche in vigore dal 12/08/06;
- Decreto-Legge 12 maggio 2006 n. 173 (c.d. *"Milleproroghe 2007"*), in G.U. n. 110 del 13/05/06, in vigore dal 13/05/06 (il testo originario del D.L. non apportava modifiche al codice), convertito con modifiche dalla Legge 12 luglio 2006 n.228, in G.U. n. 160 del 12/07/06, modifiche in vigore dal 13/07/06;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. *"Finanziaria 2007"*), in G.U. n. 299 del 27/12/2006, in vigore il 01/01/2007;
- Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n.6 (c.d. *"I° Correttivo"*), in G.U. n. 25 del 31/01/2007, in vigore il 01/02/2007;
- Errata Corrige del 15 febbraio 2007, in G.U. 15/02/2007 n.38;
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n.90, in S.O. n. 157/L, in G.U. 10/7/2007 n. 158, in vigore dal 25/07/2007;
- Decreto Legislativo 31 luglio 2007 n.113 (c.d. *"II° Correttivo"*), in G.U. n.176 del 31/07/2007, in vigore dal 01/08/2007;
- Legge 3 agosto 2007 n.123 (c.d. *"Legge Delega"*), in G.U. n.185 del 10/08/07, in vigore dal 25/08/07;
- Legge 3 agosto 2007 n.124, in G.U. n.187 del 13/08/07, in vigore dal 12/10/07;
- Sentenza Corte Costituzionale 23 novembre 2007 n. 401, in G.U. n.46 del 28/11/07, con efficacia dal 29/11/07;
- Regolamento CE n. 1422/2007 del 4 dicembre 2007, in G.U.C.E. 5 dicembre 2007 n. L 317/35, in vigore dal 01/01/2008;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (c.d. *"Finanziaria 2008"*), in G.U. n.300 del 28/12/2007, in vigore dal 01/01/2008;
- Decreto-Legge del 31 dicembre 2007 n. 248 (c.d. *"Milleproroghe 2008"*), in G.U. n.302 del 31/12/2007, in vigore dal 31/12/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, GU del 29 febbraio 2008 n. 51 s.o. n. 47, in vigore dal 01/03/2008;
- Decreto-Legge del 03 giugno 2008 n.97, in G.U. n. 128 del 3 giugno 2008, in vigore dal 03/06/2008, convertito dalla legge 02/08/2008 n.129, in G.U. del 2 agosto 2008 n. 180, in vigore dal 03/08/2008;
- Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007, in G.U.C.E. 15 marzo 2008 n. L 74/1, in vigore dal 15/09/2008;
- Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n. 152 (c.d. *"III° Correttivo"*), in G.U. n. 231 del 02/10/2008, in vigore dal 17/10/2008;
- Decreto-Legge 23 ottobre 2008 n. 162, in G.U. n. 249 del 22/10/2008, in vigore dal 23/10/2008, convertito dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201, in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008, in vigore dal 23/12/2008;
- Decreto-Legge 30 dicembre 2008 n. 207 (c.d. *"Milleproroghe 2009"*), in G.U. n. 304 del 31/12/2008, in vigore dal 31/12/2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009, in vigore dal 28/02/2009;
- Legge 18 giugno 2009 n. 69, in G.U. n. 140 del 19/06/2009, in vigore dal 04/07/2009 parzialmente applicabile dal 01/07/2009;
- Decreto-Legge 1 Luglio 2009 n. 78, in G.U. n. 105 del 01/07/2009, in vigore dal 01/07/2009 (il testo originario del D.L. non apportava modifiche al codice), convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, in G.U. n. 179 del 04/8/2009 s.o. n.140, in vigore dal 05/08/2009;
- Legge 15 luglio 2009 n. 94, in G.U. n. 170 del 24/07/2009, in vigore dal 08/08/2009;
- Legge 23 luglio 2009 n. 99, in G.U. n. 176 del 31/07/2009, in vigore dal 15/08/2009;

- Decreto-Legge 25 settembre 2009 n. 135, in G.U. n. 223 del 25/09/2009, in vigore dal 26/09/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009 n. 166, in G.U. n. 274 del 24/11/2009 s.o. n.215, in vigore dal 25/11/2009;
- Regolamento CE n. 1177/2009 del 30 novembre 2009, in G.U.C.E. 1 dicembre 2009 n. L 314/74, in vigore dal 01/01/2010;
- Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n.53, in G.U. n. 84 del 12/04/2010, in vigore dal 27/04/2010;
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n.104, in G.U. n. 156 del 07/07/2010, in vigore dal 16/09/2010;
- Decreto-Legge 29 dicembre 2010 n.225 (c.d. *"Milleproroghe 2011"*), in G.U. n. 303 del 29/12/2010, in vigore dal 29/12/2010, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in s.o. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31/03/2011, in vigore dal 01/04/2011;
- Decreto Legislativo n.58 del 31 marzo 2011, in G.U. 98 del 29/04/2011, in vigore dal 30/04/2011;
- Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. *"Decreto Sviluppo"*), in G.U. n. 110 del 13/05/2011, in vigore dal 14/05/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in G.U. n. 160 del 12/07/2011, in vigore dal 13/07/2011;
- Legge 14 novembre 2011 n.180 (c.d. *"Statuto delle imprese"*), in G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15/11/2011;
- Decreto-Legge 6 Dicembre 2011, N. 201 (c.d. *"Manovra economica Salva Italia"*), in G.U. n.284 del 06/12/2011 s.o. n. 251, in vigore dal 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in G.U. n. 300 del 27/12/2011, in vigore dal 28/12/2011;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 195 di modifica del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, in G.U. n. 273 del 23/11/2011, in vigore dal 08/12/2011;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, in G.U. n. 292 del 16/12/2011, in vigore dal 15/01/2012;
- Decreto-Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. *"Decreto Crescitalia o Decreto Liberalizzazioni"*), in G.U. n. 19 del 24/01/2012, in vigore dal 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, in G.U. n. 57 del 24/03/2012, in vigore dal 25/03/2012;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. *"Decreto Semplificazioni"*), in G.U. n. 33 del 9/02/2012, in vigore dal 10/02/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, in G.U. n. 82 del 06/04/2012, in vigore dal 07/04/2012;
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3, in G.U. n. 24 del 31/01/2012, in vigore dal 29/02/2012;
- Decreto-Legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. *"Decreto Fiscale"*), in G.U. n. 52 del 2/3/2012, in vigore dal 02/03/2012, convertito in legge, senza apportare ulteriori modifiche al codice, dalla Legge 26/0/2012 n. 44, in G.U. n.99 del 28/4/2012, in vigore dal 29/04/2012;
- Decreto-Legge 7 maggio 2012 n. 52 (c.d. Decreto *"I° Spending Review"*), in G.U. n. 106 del 8/05/2012, in vigore dal 9/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94, in G.U. n. 157 del 6/07/2012, in vigore dal 07/07/2012;
- Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto *"Decreto Sviluppo"*), in G.U. n.147 del 26/06/2012 s.o. n. 129, in vigore dal 26/06/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, in G.U. n. 187 del 11/8/2012, in vigore dal 12/08/2012;
- Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. Decreto *"II° Spending Review"*), in G.U. n. 157 del 6/07/2012, in vigore dal 07/07/2012, modificato dall'Avviso di rettifica, in G.U. 09/07/2012 n.158, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.135, in G.U. n. 189 del 14/8/2012 s.o. n.173, in vigore dal 15/08/2012;
- Decreto Legislativo 19 settembre 2012 n. 169, in G.U. n.230 del 2/10/2012, in vigore dal 17/10/2012;
- Decreto-Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto *"Crescita Bis"*), in G.U. n.245 del 19/10/2012 s.o. n. 194, in vigore dal 20/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, in G.U. n.294 18/12/2012 s.o. n.208, in vigore dal 19/12/2012;
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. *"Legge Anticorruzione"*), in G.U. n.265 del 13/11/2012, in vigore dal 28/11/2012;

- Legge 6 giugno 2013 n. 64, in G.U. n.132 del 7/06/2013, in vigore dal 08/06/2013, di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 8 aprile 2013 n. 35, in G.U. n. 82 del 08/04/2013, in vigore dal 09/04/2013;
- Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "Decreto Del Fare"), in G.U. n. 144 del 21/06/2013 s.o. n. 50/L, in vigore dal 22/06/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013 n. 98, in G.U. n.194 del 20/08/2013 s.o. n. 63, in vigore dal 21/08/2013
- Legge 30 ottobre 2013 n. 125, in G.U. n. 255 del 30/10/2013, in vigore dal 31/10/2013, di conversione del Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, in G.U. 31/08/2013 n. 204, in vigore da 1/09/2013;
- Regolamento (CE) del 13/12/2013 n. 1336/2013, in G.U.C.E. n. L 335 del 14/12/2013, in vigore dal 01/01/2014;
- Decreto-Legge 23 dicembre 2013 n. 145 (cd "Destinazione Italia"), in G.U. 23/12/2013 n.300, in vigore dal 24/12/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, in G.U. n.43 del 21/2/2014, in vigore dal 22/02/2014;
- Decreto-Legge 30 dicembre 2013 n. 150 (cd "Milleproroghe 2014"), in G.U. 30/12/2013 n. 304, in vigore dal 31/12/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014 n. 15, in G.U. 28/2/2014 n. 49, in vigore dal 01/03/2014;
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cd "Legge di Stabilità 2014"), in G.U. 27/12/2013 n. 302 s.o. n. 87, in vigore dal 01/01/2014;
- Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 (cd "Decreto Irpef 2014"), in G.U. del 24/4/2014 n.95 s.o. n. 87, in vigore dal 24/04/2014, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, in vigore G.U. del 23/6/2014 n.143, in vigore dal 24/06/2014;
- Legge 23 maggio 2014 n. 80, in G.U. 27/5/2014 n.121, in vigore dal 28/05/2014, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47;
- Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 90 (cd "Decreto Pubblica Amministrazione 2014"), in G.U. 24/06/2014 n. 144, in vigore dal 25/06/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, in G.U. 18/8/2014 n.190, in vigore dal 19/08/2014
- Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 133 (cd "Decreto Sblocca Italia"), in G.U. n. 212 del 12/09/2014, in vigore dal 13/09/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11/11/2014 n. 164, in s.o. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014 n.262, in vigore dal 12/11/2014;
- Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (cd "Legge Europea 2013-bis"), in G.U. n.261 del 10/11/2014 s.o. n. 83, in vigore dal 25/11/2014;
- Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192 (cd "Decreto Milleproroghe 2015"), in G.U. n.302 del 31/12/2014, in vigore dal 31/12/2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 27/02/2015 n. 11, in G.U. 28/02/2015 n.494, in vigore dal 01/03/2015.

(sono state evidenziate con colori diversi le parti di più recente introduzione)

INDICE:

Preambolo	11
PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	11
TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI.....	11
Art. 1. Oggetto	11
Art. 2. Principi	12
Art. 3. Definizioni	12
Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome	16
Art. 5. Regolamento e capitolati.....	17
Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	18
Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici	20
Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	21
Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie	23
Art. 9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	24
Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.....	24

Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento	26
Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento	27
Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione	28
Art. 14. Contratti misti	29
Art. 15. Qualificazione nei contratti misti	29
TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE	30
Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico	30
Art. 17. Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza	30
Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali	30
Art. 19. Contratti di servizi esclusi	31
Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B	31
Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B.....	31
Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni	32
Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus	32
Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi	32
Art. 25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.	32
Art. 26. Contratti di sponsorizzazione	32
Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi	33
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI	33
TITOLO I - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA	33
Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria	33
Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici	34
Art. 30. Concessione di servizi	35
Art. 31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.	36
Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori	36
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza	37
CAPO II - REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	38
Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici	38
Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare	38
Art. 36. Consorzi stabili	39
Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti	39
Art. 38. Requisiti di ordine generale.....	41
Art. 39. Requisiti di idoneità professionale	45
Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici	45
Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi	47
Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi	48
Art. 43. Norme di garanzia della qualità	49
Art. 44. Norme di gestione ambientale.....	49
Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi	49
Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione.....	50
Art. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia	50
Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti	51
Art. 49. Avvalimento	51
Art. 50. Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione	53
Art. 51. Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario	53
Art. 52. Appalti riservati	53
CAPO III - OGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE....	54
SEZIONE I - OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	54
Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	54
Art. 54. Procedure per l'individuazione degli offerenti	55

Art. 55. Procedure aperte e ristrette	55
Art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	56
Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	56
Art. 58. Dialogo competitivo	58
Art. 59. Accordi quadro	59
Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione	60
Art. 61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica	61
Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella	61
SEZIONE II - BANDI, AVVISI E INVITI	62
Art. 63. Avviso di preinformazione	62
Art. 64. Bando di gara	63
Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento	63
Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi	64
Art. 67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare	65
Art. 68. Specifiche tecniche	66
Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito	67
SEZIONE III - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO	67
Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte	67
Art. 71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte	69
Art. 72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo	69
Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione	70
Art. 74. Forma e contenuto delle offerte	70
Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta	70
Art. 76. Varianti progettuali in sede di offerta	71
SEZIONE IV - FORME DELLE COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI, SPESE DI PUBBLICITÀ, INVITI, COMUNICAZIONI.....	72
Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni	72
Art. 78. Verbali.....	73
Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.....	73
Art. 79-bis (Avviso volontario per la trasparenza preventiva	75
Art. 80. Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni	75
SEZIONE V - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	75
Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore	75
Art. 82. Criterio del prezzo più basso	76
Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	76
Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	77
Art. 85. Ricorso alle aste elettroniche.....	78
Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.....	79
Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse	80
Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse	80
Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi.....	81
CAPO IV - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA.....	81
SEZIONE I - PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE	81
Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici	81
Art. 91. Procedure di affidamento	83
Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.....	84
Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.....	85
Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti	87
Art. 95. Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare	87
Art. 96. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico	88

SEZIONE II - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E EFFETTI AI FINI URBANISTICI ED ESPROPRIATIVI	89
Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti.....	89
Art. 98. Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi	90
SEZIONE III - CONCORSI DI PROGETTAZIONE	90
Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto.....	90
Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi	91
Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione	91
Art. 102. Bandi e avvisi	91
Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di	92
Art. 104. Mezzi di comunicazione	92
Art. 105. Selezione dei concorrenti	92
Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice.....	92
Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice	92
Art. 108. Concorso di idee	93
Art. 109. Concorsi in due gradi.....	93
Art. 110. Concorsi sotto soglia.....	93
SEZIONE IV - GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE.....	93
Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti.....	93
Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori.....	94
Art. 112-bis. Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro	95
CAPO V - PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	95
Art. 113. Cauzione definitiva	95
Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto	95
Art. 115. Adeguamenti dei prezzi	96
Art. 116. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto	96
Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto	96
Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro.....	96
Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto.....	99
Art. 120. Collaudo	99
TITOLO II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	100
Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.....	100
Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.....	100
Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori.....	102
Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia	103
Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia	104
TITOLO III - DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI.....	105
CAPO I - PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.....	105
Art. 126. Ambito di applicazione	105
Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici	106
Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici.....	106
Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici	108
Art. 130. Direzione dei lavori.....	108
Art. 131. Piani di sicurezza.....	108
Art. 132. Varianti in corso d'opera	109
Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi	110
Art. 134. Recesso.....	112
Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione	112
Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo.....	113
Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo	113
Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto	113
Art. 139. Obblighi in caso di risoluzione del contratto	113

Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto	114
Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici	114
CAPO II - CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI	115
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	115
Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile	115
Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici	115
SEZIONE II - AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI	117
Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici	117
Art. 145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte	118
Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori	118
Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari	118
SEZIONE III - APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAI CONCESSIONARI CHE SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI	118
Art. 148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici	118
SEZIONE IV - APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAI CONCESSIONARI CHE NON SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI	119
Art. 149. Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici	119
Art. 150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici	119
Art. 151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici	119
CAPO III - PROMOTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ DI PROGETTO E DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA PER I LAVORI, E DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ	120
Art. 152. Disciplina comune applicabile	120
Art. 153. Finanza di progetto	120
Art. 154. Valutazione della proposta	124
Art. 155. Indizione della gara	124
Art. 156. Società di progetto	124
Art. 158. Risoluzione	126
Art. 159. Subentro	126
Art. 160. Privilegio sui crediti	127
Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità	127
Art. 160-ter Contratto di disponibilità	128
CAPO IV - LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	129
SEZIONE I -INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	129
Art. 161. Oggetto e disciplina comune applicabile	129
Art. 162. Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi	131
Art. 163. Attività del Ministero delle infrastrutture	131
Art. 164. Progettazione	133
Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione	134
Art. 166. Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera	137
Art. 167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti	138
Art. 168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare	139
Art. 169. Varianti	140
Art. 169-bis. Approvazione unica progetto preliminare	141
Art. 170. Interferenze	142
Art. 171. Risoluzione delle interferenze	143
Art. 172. La società pubblica di progetto	144
Art. 173. Modalità di realizzazione	144
Art. 174. Concessioni relative a infrastrutture	145
Art. 176. Affidamento a contraente generale	148

Art. 177. Procedure di aggiudicazione	151
Art. 178. Collaudo	152
Art. 179. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico.....	152
Art. 180. Disciplina regolamentare	153
Art. 181. Norme di coordinamento	153
SEZIONE II - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE GRANDI OPERE	154
Art. 182. Campo di applicazione	154
Art. 183. Procedure.....	154
Art. 184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale.....	155
Art. 185. Compiti della commissione speciale VIA	155
SEZIONE III - QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI	156
Art. 186. Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche	156
Art. 187. Requisiti per le iscrizioni	156
Art. 188. Requisiti di ordine generale	157
Art. 189. Requisiti di ordine speciale	157
Art. 190. Consorzi stabili e consorzi di cooperative.....	158
Art. 191. Norme di partecipazione alla gara	159
Art. 192. Gestione del sistema di qualificazione	160
Art. 193. Obbligo di comunicazione	161
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE.....	161
Art. 194. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale	161
TITOLO IV - CONTRATTI IN TALUNI SETTORI	162
CAPO I - CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DIVERSI DA QUELLI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE	162
Art. 195. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE	162
Art. 196. Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE	163
CAPO II - CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI.....	164
Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali	164
Art. 198. Ambito di applicazione	164
Art. 199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi.....	164
Art. 200. Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario.....	165
Art. 201. Qualificazione	166
Art. 202. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie	166
Art. 203. Progettazione	167
Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione	167
Art. 205. Varianti	168
PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI.....	169
TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA	169
CAPO I - DISCIPLINA APPLICABILE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO	169
Art. 206. Norme applicabili	169
Art. 207. Enti aggiudicatori	169
Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità	170
Art. 209. Acqua	170
Art. 210. Servizi di trasporto.....	171
Art. 211. Servizi postali.....	171
Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi	171
Art. 213. Porti e aeroporti	171

Art. 214. Appalti che riguardano più settori	172
CAPO II - SOGLIE E CONTRATTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO	172
Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali	172
Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi	172
Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attività in un Paese terzo	173
Art. 218. Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata	173
Art. 219. Procedura per stabilire se una determinata attività é direttamente esposta alla concorrenza	174
CAPO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SELEZIONE QUALITATIVA DEI CONCORRENTI, SELEZIONE DELLE OFFERTE SEZIONE I TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	175
Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara	175
Art. 221. Procedura negoziata senza previa indicazione di gara	175
Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali	176
SEZIONE II - AVVISI E INVITI.....	176
Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione	176
Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara	177
Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.....	177
Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare	178
SEZIONE III - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	179
Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte	179
SEZIONE IV - INFORMAZIONI	180
Art. 228. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione	180
Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati.....	181
SEZIONE V - SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OFFERENTI E QUALIFICAZIONE.....	181
Art. 230. Disposizioni generali	181
Art. 231. Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione	181
Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive	181
Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione	182
SEZIONE VI - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	183
Art. 234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi	183
CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE.....	183
Art. 235. Ambito di applicazione ed esclusioni.....	183
Art. 236. Norme in materia di pubblicità e di trasparenza.....	184
Art. 237. Norma di rinvio	184
Art. 237-bis. Opere in esercizio.....	184
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.....	185
Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria	185
PARTE IV - CONTENZIOSO	185
Art. 239. Transazione	185
Art. 240. Accordo bonario.....	185
Art. 240-bis. Definizione delle riserve.....	187
Art. 241. Arbitrato	188
Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri	190
Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente é nominato dalla camera arbitrale.....	191
Art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale	191
Art. 244. Giurisdizione	192
Art. 245. Strumenti di tutela	192
Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.....	192

Art. 245-ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi.	192
Art. 245-quater. Sanzioni alternative.	193
Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente.	193
Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.	193
Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria.	193
ABROGATO	193
PARTE V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI	193
Art. 247. Normativa antimafia	193
Art. 248. Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati	193
Art. 249. Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie	194
Art. 250. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria	194
Art. 251. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali	195
Art. 251-bis. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea	196
Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria	196
Art. 253. Norme transitorie	197
Art. 254. Norma finanziaria.	204
Art. 255. Aggiornamenti	204
Art. 256. Disposizioni abrogate	204
Art. 257. Entrata in vigore.	206
ALLEGATI	207
Allegato I - Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 7	207
Allegato II A - Elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21	212
Allegato II B - Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21	214
Allegato III - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui all'articolo 3, comma 27	215
Allegato IV - Autorità governative centrali di cui all'articolo 28	215
Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa	216
Allegato VI A - Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica	220
Allegato VI B - Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità	220
Allegato VI C - Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile	220
Allegato VI D - Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari	220
Allegato VI E - Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus	221
Allegato VI F - Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali	221
Allegato VI G - Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas	221
Allegato VI H - Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi	222
Allegato VI I - Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali	222
Allegato VI L - Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali	222
Allegato VII - Elenco della legislazione comunitaria di cui all'articolo 219 nei settori speciali	222
Allegato VIII - Definizione di alcune specifiche tecniche	222
Allegato IX A - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici	223
Allegato IX B - Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici	227
Allegato IX C - Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori pubblici che non è un'amministrazione aggiudicatrice	227
Allegato IX D - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla parte II del codice	228
Allegato X - Caratteristiche relative alla pubblicazione	228
Allegato XI A - Appalti E Concessioni Di Lavori Pubblici	229
Allegato XI B - Appalti Pubblici Di Forniture	230
Allegato XI C - Appalti Pubblici Di Servizi	230
Allegato XII - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi	231
Allegato XIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara nei settori speciali di cui alla parte III del codice	231

Allegato XIV - Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice	236
Allegato XV A - A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici.....	236
Allegato XV B - Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara	237
Allegato XVI - Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati nei settori speciali, di cui alla parte III del codice	238
Allegato XVII - Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice	238
Allegato XVIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice	239
Allegato XIX - Tabella riassuntiva dei termini previsti dall'articolo 227 del codice nei settori speciali.....	239
Allegato XX - Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 249 del codice nei settori speciali.....	242
Allegato XXI - Allegato tecnico di cui all'art. 164	242
Allegato XXII - Modello di cui all'articolo 189.....	265

Preambolo

Il Presidente Della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l'articolo 71;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare l'articolo 80;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, delle attività produttive, dell'interno e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui

1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. *(comma così sostituito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)*

1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. *(comma introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)*

2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. *(comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)*

3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. *(comma così sostituito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)*

4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. *(comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)*

5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

6. *(comma soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. *(comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)*

Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi

(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta é o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. *(comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)*

3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).

4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.

CAPO IV - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

(rubrica modificata dal d.lgs. 113 del 31/07/2007)

SEZIONE I - PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE

Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; *(lettera introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; *(lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*
- h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

2. Si intendono per:

- a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti;
- b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.

Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutarî e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. *(lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. *(comma modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a) della L. 161/2014 in vigore dal 25/11/2014)*

8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. *(comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lettera b) della L. 161/2014 in vigore dal 25/11/2014)*

Art. 91. Procedure di affidamento

(art. 17, legge n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. *(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - successivamente modificato dalla Legge 180 del 14/11/2011)*

in vigore dal 15/11/2011; poi ripristinato nella versione precedente in seguito all'abrogazione dell'art. 12, comma 1, legge n. 180 del 2011 ad opera dell'art. 44, comma 5, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. *(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)*

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)*

Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. *(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. *(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

4. *(comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

5. *(comma modificato dalla L. 201 del 22/12/2008, di conversione del D.L. 162/2008, in vigore dal 23/12/2008, quindi comma abrogato dall'art. 13 della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)*

6. *(comma modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, quindi comma abrogato dall'art. 13 della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)*

6-bis. *(comma introdotto dall'art. 13 del DL n. 90/2014 in vigore dal 25/06/2014, non più riproposto in sede di conversione ad opera della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)*

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante é autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. *(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

(rubrica dell'art. 92 modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

(art. 16, legge n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione

qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). *(comma così modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012)*

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. *(comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)*

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. *(comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)*

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. *(comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)*

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo. *(comma introdotto dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)*

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti

1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.

Art. 95. Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare

(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e

specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non é richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali é istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 é interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 é esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici é possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

Art. 96. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine é subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.

9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

SEZIONE II - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E EFFETTI AI FINI URBANISTICI ED ESPROPRIATIVI

Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 112-bis. Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti. *(articolo introdotto dall'art. 44, comma 8, lettera a), decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)*

CAPO V - PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 113. Cauzione definitiva

(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7. *(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, quindi modificato dalla L.135/2012, in vigore dal 15/08/2012, di conversione del D.L. 95/2012)*

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)*

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. *(comma modificato dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012; per l'ambito di applicazione delle modifiche si veda il comma 2 dell'art.33-quater del D.L. 179/2012)*

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. *(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

(rubrica modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)

Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.

2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.

Art. 115. Adeguamenti dei prezzi

(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

Art. 116. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. *(comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116. *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)*

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: *(comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 – disposizione da coordinare con l'art.13 co.2 a) e art.15 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011, come modificato dall'art. 30, comma 5-quater, legge n. 98 del 2013, il quale dispone che il secondo periodo «si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture». Il presente comma è stato successivamente modificato dall'art. 13, comma 10, lettera a del D.L. 145/2013, in vigore dal 24/12/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, fa ulteriormente modificato il presente comma)*

3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. *(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, lettera b del D.L. 145/2013, in vigore dal 24/12/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, ha ulteriormente modificato il presente comma)*

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari. *(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, lettera b del D.L. 145/2013, la cui Legge di conversione n. 9/2014, in vigore dal 22/02/2014, ha ulteriormente modificato il presente comma)*

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)*

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - poi modificato dall'art.31 comma 2 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013 convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)*

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. *(comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. *(si veda quanto disposto dall'art. 31 comma 6 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)*

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorribili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le

prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo é considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). É fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

(articolo da coordinare con la disciplina di cui all'articolo 35, commi da 28 a 35 della a) della legge n. 248 del 2006, entrata in vigore il 12/08/2006, di conversione con modifiche del D.L. 223 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006)

(rubrica dell'art. 118 sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, é diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

Art. 120. Collaudo

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.

2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse. *(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. *(comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009 - NB da coordinare con quanto disposto dall'art.253 comma 20-bis)*

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti; *(lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori é corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali é possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248. *(si veda quanto dispone l'art.28 in merito alle soglie attualmente vigenti)*

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi é ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia é altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. *(comma così modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

TITOLO III - DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI

CAPO I - PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 126. Ambito di applicazione

(art. 14, legge n. 109/1994)

Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori é altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. *(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)*

Art. 130. Direzione dei lavori

(art. 27, legge n. 109/1994)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa é affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Art. 131. Piani di sicurezza

(art. 31, legge n. 109/1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. *(comma inserito dall'art.32 comma 4 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, quindi ulteriormente modificato dalla relativa Legge di conversione n.98/2013 in vigore dal 21/08/2013)*

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Art. 132. Varianti in corso d'opera

(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. *(lettera aggiunta dall'art. 34, comma 5, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 13/09/2014 convertito senza modifiche dalla Legge 164/2014)*

(NB l'art. 37 del DL 90/2014, come modificato dalla L. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014, ha disposto che le varianti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, siano trasmesse all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, si rinvia al predetto art. 37 per maggiori dettagli)

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. *(comma così modificato dall'art.4, comma 2, lett.n) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; poi modificato dall'art. 34, comma 5, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 13/09/2014 così ulteriormente modificato dalla relativa legge di conversione n. 164/2014 in vigore dal 12/11/2014)*
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale é invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

(art. 26, legge n. 109/1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto *(comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 - per il regime transitorio si veda l'art.253 co. 23bis; NB: ai sensi dell'art.24 della Legge 161/2014 in vigore dal 25-11-2014 le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice, che prevedono termini e tassi difforni, rispettivamente, da quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del DLgs 231/2002, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'art. 1, comma 1, del citato DLgs 231/2002 solo se piu' favorevoli per i creditori.)*

1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e